

titolare. In pratica, però, siccome quasi sempre il discendente diretto del defunto viene ad assumere le funzioni esercitate dall'ascendente, questo usufrutto viene trasmesso e assume quasi aspetto ereditario. E' bene però tener presente che ciò avviene solo in forza della nuova concessione regia.

La «bascitina» delle chiese e dei conventi ha egualmente la sua origine dei doni concessi dal Sovrano, in varie occasioni; come quando, p. e., il Re, abdicando, entrava nel convento, o come quando qualcuno dei suoi figli o discendenti, non eredi al trono, si faceva monaco. Si distingue però dalla «bascitina» dei feudatari per questa caratteristica assai importante: che i suoi servi erano esenti dal servizio militare. Questo privilegio portava direttamente alla conseguenza che le terre dei feudatari venivano spesso abbandonate dagli agricoltori che si rifugiavano sulle terre ecclesiastiche; tanto che il Re Duscian fu costretto ad emanare una legge per punire severamente tale abbandono.

Non esistono documenti che spieghino l'esistenza, d'altronde limitatissima, della piccola e media proprietà; ma è probabile che queste derivino da doni concessi dai feudatari ai servi che venivano così a trovarsi proprietari e liberi da ogni obbligo e servitù verso il signore e obbligati soltanto al servizio militare e al pagamento delle imposte.

Tutte le terre di cui s'è parlato sinora erano di vise in piccoli lotti e coltivate dai servi della gleba, costoro, come nel resto d'Europa, erano legati alla terra e non potevano abbandonarla che in casi eccezionali e coll'autorizzazione del Re. Avevano però il diritto, in vita, di coltivare sempre la stessa terra e, in morte, di trasmettere tale diritto ai loro discendenti. Il servo era tenuto a corrispondere al feudatario, 1/10 dei raccolti e a pagare le imposte; il resto apparteneva a lui. Secondo la legge del re Duscian, il servo è poi tenuto a lavorare due giorni la settimana la terra condotta direttamente dal feudatario; a lavorare un giorno all'anno nella vigna e un giorno nel prato del feudatario stesso. Oltre le terre, infatti, date a lavorare ai servi, costui era solito conservare una parte della propria terra a conduzione diretta; è verosimile però che l'estensione di tali terre fosse assai limitata.

§ 2. *La proprietà fondiaria durante la dominazione turca.* — La dominazione turca, durata circa quattro secoli, apportò grandi modificazioni ai rapporti descritti nel paragrafo precedente. La concessione turca della proprietà fondiaria ha la sua base originale nel Corano; secondo il testo sacro, la terra è tutta di proprietà del Sultano, non spettando ai sudditi che l'usufrutto. Solo per eccezione possono i turchi aver la proprietà fondiaria in Arabia. In base a tale principio tutti i proprietari di terre dell'antico Stato serbo furono spodestati; la terra fu dichiarata proprietà del Sovrano, il quale dopo averne conservato una parte per uso proprio, diede la parte rimanente in usufrutto ai propri funzionari, ai propri impiegati, e capi militari. E solo in caso che i primitivi titolari serbi si piegassero ad adattare la religione maomettana, veniva loro concesso l'usufrutto delle terre già a loro appartenenti.

Secondo lo stesso criterio, la terra che aveva appartenuto sino allora alle chiese e ai conventi venne assegnata alle moschee. La piccola proprietà, completamente abolita, venne incorporata in quella dei vicini. Sostituitisi, dunque, i turchi ai serbi, la proprietà di questi ultimi divenne, nella miglior ipotesi, usufrutto a loro stessi, da proprietari divennero, nella maggior parte dei casi, coltivatori. Penosissime, dunque, le loro condizioni; tanto che assai di frequente il coltivatore finiva con l'abbandonare la terra, per rifugiarsi all'estero o nascondersi nei boschi e sui monti.

Il tempo apportò però altri cambiamenti. Numerose erano state ed erano le guerre sostenute dalla Turchia ed estremo il suo bisogno di denaro. Evidente era divenuta la necessità di procurarsi maggiori risorse; ed essendo in tale epoca il prodotto della terra il maggiore cespite, logicamente alla terra si rivolse dapprima l'attenzione dei dominatori.

Si cominciò quindi col provvedere a che una maggiore estensione di terra fosse sottoposta a coltura,

e si emanarono leggi per regolare i rapporti tra i dominatori e gli abitanti che coltivavano le campagne. Quindi vennero determinati in modo ben definito le prestazioni e i servizi a cui i coltivatori erano tassativamente tenuti; e si stabilì che costoro non potessero (tranne casi speciali) venire scacciati dalle terre che lavoravano.

Le prestazioni e i servizi obbligatori, enumerati nel memoriale del vescovo Mateia Nenadovitch, consistevano principalmente nel: corrispondere un decimo del raccolto; un *grosc* (0,40 cent.) per ogni componente della famiglia; mille duecento ottanta grammi di miele per ogni alveare; sei *para* (0,12 cent.) per ogni capo di bestiame; era, inoltre, obbligatorio il pagamento delle imposte verso lo Stato, cioè: ancora un decimo del raccolto; ventotto *grosc* per la esenzione dal servizio militare; venti *grosc* di capitazione; tre *grosc* per ogni capo di bestiame; tre *grosc* per ogni «*dunum*» di vigna; tre *grosc* per ogni alveare; cento *grosc* per ogni macina.

Con l'indebolirsi dell'autorità governativa turca, andò a mano a mano verificandosi un cambiamento notevole nell'indole giuridica della proprietà fondiaria e si finì col riconoscere quale proprietario colui al quale sino allora non s'era riconosciuto che l'usufrutto di una terra.

Dopo le guerre contro i turchi, del 1804-1830, due leggi (del 1839-1844) attribuirono la proprietà della terra agli agricoltori che la coltivavano. Lo stesso avvenne nel 1878 quando la Serbia occupò i 5 nuovi distretti, spodestandone i turchi. Questa volta però i possessori espropriati furono indennizzati. Nei territori occupati dopo le guerre balcaniche del 1912-1913, la Serbia non introdusse alcuna modificazione nel regime della proprietà fondiaria. Anzi, allo scopo di impedire ogni speculazione, artificiosa e dannosa, il Governo proibì ogni cessione di proprietà fondiaria.

§ 3. *La legislazione in materia di proprietà fondiaria.* — Tra le leggi più importanti sulla proprietà fondiaria, dobbiamo annoverare quella sugli «*Homesteads*» e quella sulle successioni. La prima, emanata nel 1836, vietò al creditore di espropriare la casa del debitore cittadino, o la casa, l'orto, il frutteto, e i buoi del debitore agricoltore.

Vari e numerosi furono gli emendamenti apportati (1865, 1873, 1899) alla legge in parola. Con questi si determinarono: l'estensione della terra non espropriabile, la quantità di bestiame, di attrezzi agricoli, di masserizie, egualmente non espropriabili, e si stabilì che questo minimo indispensabile all'esistenza non potesse neppure venir alienato dal proprietario.

Tutto ciò allo scopo di prevenire la formazione di una classe di contadini non abbienti e d'impedire, d'altro lato, l'eccessivo frazionamento della proprietà.

E' doveroso riconoscere che il primo scopo è stato completamente raggiunto; il censimento, infatti, del 1905 ha dimostrato che non esistono in Serbia più di 1.275 agricoltori privi di proprietà personale. Il secondo scopo, invece, non fu raggiunto che in parte; e ciò perchè non esiste una disposizione atta ad impedire che alla morte del proprietario, la terra venga suddivisa fra i vari eredi.

Anzi la legge stabilisce l'eguaglianza del diritto di successione per tutti i discendenti maschi; cosicchè l'intero asse ereditario viene distribuito in parti eguali. Tale principio ha naturalmente portato ad un eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria.

§ 4. *La proprietà fondiaria e le condizioni naturali, sociali ed economiche.* — Le condizioni naturali, di clima e di suolo, si prestano mirabilmente all'allevamento del bestiame, alla frutticoltura, alla viticoltura e alle colture industriali (tabacco, lino, canapa, papavero); ma sono meno favorevoli alla coltura dei cereali.

E' essenziale ricordare qui come in Serbia non esista il salariato agricolo, se non in casi eccezionali, e per certi lavori speciali che richiedono di essere eseguiti nel più breve tempo possibile; come, p. e., la falciatura del fieno, la mietitura, il raccolto del granturco. Ed è probabile che questa man-